

RESPONSABILITÀ E ASPETTI SANZIONATORI

22 febbraio 2024

Avv. Lorenza Andreis

Studio Avvocato Andreis e Associati

REG. 178/2002 sulla legislazione alimentare

Definizioni principali

Tracciabilità e rintracciabilità

Sistema di allarme rapido

I principi fondamentali tutelati dalla legislazione alimentare sono la salute del consumatore, la corretta informazione e la lealtà commerciale.

Il Reg. 178 definisce l'operatore del settore alimentare come *la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo*

Art. 17 Obblighi

1. Spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.

Sulla corretta informazione ai consumatori

Articolo 16 - presentazione

Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori.

NORMATIVA DI SETTORE

PRODOTTI VITIVINICOLI E PRODOTTI VITIVINICOLI AROMATIZZATI

Reg. UE 1308/2013 - modificato dal Reg. UE 2117/2021

Reg. UE 33/2019 - modificato dal Reg. UE 1606/2023

Reg. UE 251/2014 - modificato dal Reg. UE 2117/2021

Reg. UE 2024/585 (pubblicato il 15/2/2024)

Legge 238/2016

decreti e circolari nazionali

Applicabilità delle regole orizzontali

Art. 118 Regolamento 1308

Salvo ove altrimenti disposto dal presente regolamento [Reg. CE 1308/2013], all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2008/95/CE e il regolamento (UE) n. 1169/2011.

L'etichettatura dei prodotti di cui ai punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 dell'allegato VII, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento [Reg. CE 1308/2013] soltanto ove soddisfino i requisiti della direttiva 2000/13/CE o del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Applicabilità delle regole orizzontali

Art. 1 Regolamento 251

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 si applica alla presentazione e all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

1. VIOLAZIONI DELLE NORMATIVE C.D. VERTICALI

Il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 119 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 (Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III), nonché delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2019/33 inerenti alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 238/2016.

MASAF (novembre 2023)

Art. 74 Legge 238

Violazioni in materia di designazione e di presentazione

«1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini a DO e IG e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4, chiunque detiene o vende prodotti in violazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo II, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 [artt. 117 – 123], dalle relative norme di applicazione dell’Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro».

«Le sanzioni non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a DOP o a IGP in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato la violazione o vi abbia concorso» (comma 10).

«Alle violazioni sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli disciplinati dalla presente legge, anche quando previste da altre norme orizzontali dell'Unione europea e nazionali, si applicano esclusivamente le sanzioni previste nel presente capo» (comma 12).

Art. 70 Legge 238

Violazioni in materia di vinificazione e distillazione

«11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le norme per l'elaborazione e le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro».

Sanzione per i vini aromatizzati

Art. 78 Legge 238

Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri

«Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente normativa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 15.000€.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150€ a 4.000€ nel caso di indicazioni non essenziali ai fini dell'identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso in cui il quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, sia inferiore a 100 ettolitri o a 10 tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri».

**La Legge 238 riconosce l'ICQRF come autorità competente
all'applicazione delle sanzioni
(art. 83)**

2. VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE ORIZZONTALI: REG. UE 1169/2011

D. LGS. 231/2017

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015».

Tra le violazioni di disposizioni generali

**Per la violazione delle pratiche leali di informazione
di cui all'art. 7**

- Sanzione da 3.000€ a 24.000€.**
- Espressamente escluse le violazioni che vengono sanzionate in modo specifico da altre disposizioni del decreto.**

Per la violazione degli obblighi sull'apposizione delle indicazioni obbligatorie ex art. 9 par. 1, art. 10 par. 1 e allegato III

La mancata apposizione della indicazione sugli allergeni, fatte salve le deroghe previste dal regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000€ a 40.000€.

La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure di ritiro/richiamo ex art. 19 Reg. CE 178/02 prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo.

La violazione delle disposizioni sulle modalità di indicazione degli allergeni comporta una sanzione amministrativa da 2.000€ a 16.000€.

La mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'art. 9, par. 1 del Regolamento (diverse dagli allergeni e dalle informazioni complementari per tipi specifici di alimenti ex art. 10), fatte salve le deroghe previste, comporta l'applicazione della sanzione da 3.000€ a 24.000€.

(ad es. la indicazione della quantità)

Per la violazione in materia di elenco degli ingredienti

La mancata osservanza dell'art. 18 par. 1 e 3, e dell'Allegato VII comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000€ a 16.000€.

Quando la violazione riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500€ a 4.000€.

La violazione delle disposizioni sull'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000€ a 8.000€.

Per la violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza ex art. 14 Reg. 1169.

Sanzione da 2.000€ a 16.000 € per il soggetto responsabile

**Per la violazione sulla dichiarazioni nutrizionali
di cui agli artt. da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV**

La violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli artt. da 30 a 35 ed agli All. XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000€ a 16.000€.

**Per la violazione sulla indicazione del lotto
di cui all'art. 17 del decreto stesso**

L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000€ a 24.000€.

L'indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall'art. 17 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000€ a 8.000€.

**Il D. Lgs. 231/17 prevede anche
la sanabilità della irregolarità → no sanzioni se viene immesso sul mercato
un alimento corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non
conformi.**

**L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è individuata nel
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni
frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MASAF.**

**Si ribadisce che restano ferme le competenze dell'AGCM in materia di
pubblicità ingannevole (d.lgs. 145/07) e pratiche commerciali scorrette
(codice del consumo) e quelle spettanti agli organi preposti all'accertamento
delle violazioni ai sensi della vigente normativa.**

PROCEDURA PER IRROGAZIONE SANZIONI

Per accertamento violazioni e irrogazione sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della Legge 689/81:

- scritti difensivi
- audizione
- ordinanza-ingiunzione
- impugnazione (ricorso al Tribunale o Giudice di Pace)

D.L. 91/2014 e s.m.

Applicabilità dell'istituto della diffida e del pagamento della sanzione in misura ridotta

N.B. la diffida è istituto diverso dal ravvedimento operoso previsto dalla Legge 238 per alcune specifiche violazioni – non quelle in materia di etichettatura e presentazione (art. 85).

«Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo.

Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'art. 14 Legge 689/1981. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art. 16 Legge 689/1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.»

In caso di microimprese (< 10 dipendenti e fatturato non > 2 mln €) la sanzione è ridotta di un terzo.

«Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione»

ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

ART. 261 D. LGS. 152/2006 (codice dell'ambiente)

Si applica la sanzione amministrativa da 5.000€ a 25.000€ a carico degli operatori che mettono in commercio, sul territorio nazionale, imballaggi privi delle indicazioni relative all'etichettatura ambientale.

**VIOLAZIONI CODICE DEL CONSUMO
D.LGS. 206/2005**

**PARTE II, TITOLO III, ARTT. 18-27 QUATER
(definizioni e competenza AGCM)**

PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE → VIETATE

Una pratica commerciale è scorretta se è:

- contraria alla diligenza professionale**
- ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto.**

In particolare sono scorrette le pratiche commerciali:

- ingannevoli**
- aggressive**

In particolare, è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (esistenza o natura, caratteristiche principali del prodotto) e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

SANZIONI CODICE DEL CONSUMO – art. 27

L'AGCM agisce d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse;

Sanzioni applicabili:

- **Divieto di diffusione o di continuazione della pratica sleale**
 - **Sanzioni pecuniarie da 5.000€ a 10.000.000€**
(Principio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/81).
 - **Pubblicazione del provvedimento**
- **Pubblicazione di dichiarazioni rettificative (per es. sul sito dell'operatore)**

PROCEDURA AGCM

Moral suasion - Fase pre-istruttoria

È una misura di intervento dell'AGCM verso pratiche commerciali scorrette che non presentano profili di ingannevolezza di particolare gravità.

Invito a rimuovere i profili di scorrettezza entro un certo termine →

- archiviazione della fase pre-istruttoria
- oppure apertura di un procedimento

IL PROCEDIMENTO

Avvio dell'istruttoria che rappresenta la fase di raccolta e valutazione di tutti gli elementi, anche difensivi, inerenti la pratica commerciale.

Vi è la possibilità, da parte del professionista, di sottoporre alla Autorità gli "impegni", cioè i rimedi per rimuovere i profili di scorrettezza e ingannevolezza della pratica oggetto della procedura.

Conclusa la fase istruttoria, il responsabile del procedimento rimette gli atti al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.

RESPONSABILITA' PENALE

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO - art. 515 c.p.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.